

# SORVEGLIANZA SANITARIA

**Dott. Virgilio Nieddu Dirigente Medico SPreSAL**

**SORVEGLIANZA SANITARIA**  
(Art. 2 comma 1 lettera m. del D. Lgs 81/08)

Insieme degli **ATTI MEDICI** finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori



**in relazione a (DVR)**  
all'ambiente di lavoro  
ai fattori di rischio professionali  
alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa

# **SORVEGLIANZA SANITARIA**

## **Obiettivi**

**Valutare la compatibilità tra condizioni di salute e compiti lavorativi ( la mansione specifica)**

**Individuare effetti precoci sulla salute correlati all'esposizione professionale**

**Verificare l'efficacia delle misure di prevenzione dei rischi**

## **Art. 2 IL MEDICO COMPETENTE**

**E' nominato dal Datore di Lavoro (Art.18 comma 1 lettera a)  
per effettuare la **SORVEGLIANZA SANITARIA** e per tutti gli  
altri compiti indicati dal D.Lgs 81**

## **Articolo 25 - Obblighi del medico competente** *( per quanto riguarda la Sorveglianza Sanitaria e con vari omissis...)*

1. Il medico competente:

a) collabora con il datore di lavoro e l'RSPP alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria (...)

b) programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici

c) istituisce, aggiorna e custodisce, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria che è conservata con salvaguardia del segreto professionale *( e, salvo il tempo strettamente necessario per l'esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati,)* presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del medico competente;

d) consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003 n.196, e con salvaguardia del segreto professionale

*e) consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio, l'originale della cartella sanitaria e di rischio va conservata, nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, da parte del datore di lavoro, per almeno dieci anni (...)*

g) fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine (es. Amianto), sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione della attività che comporta l'esposizione a tali agenti

h) informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;

**ELENCO DEI LAVORAZIONI IN EDILIZIA CHE PREVEDONO LA  
SORVEGLIANZA SANITARIA OBBLIGATORIA (ai sensi del Titolo I Capo III  
Sezione V art.41\* del DLgs 81/2008 e succ. mod. DLgs 106/2009).**

**Lavorazioni che espongono a MMC (D.Lgs 81/2008, art. 168 c.2, lett.d) e movimenti ripetuti degli arti superiori** (*ove la valutazione dei rischi abbia evidenziato un rischio effettivo per la salute*).

**Lavorazioni che espongono a valori di rumore che eccedono al valore superiore d'azione**, cioè superiori a LEX 85dB(A) e ppeak 140Pa (D.Lgs 81/2008, art. 196, c.1).

**Lavorazioni che espongono a vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio e/o al corpo intero**, precisamente a valori superiori ai valori d'azione (*sistema mano-braccio valore d'azione giornaliero, normalizzato ad un periodo di riferimento di 8 ore, fissato a 2.5m/s<sup>2</sup>; corpo intero valore d'azione giornaliero, normalizzato ad un periodo di riferimento di 8ore, fissato a 0.5m/s<sup>2</sup>.*) (D.Lgs 81/2008, art. 204, c.1).

**Lavorazioni che espongono a rischio biologico** (DLgs 81/2008, art. 279).

**Lavoro notturno** (DLgs 532/1999, DLgs 66/2003, D.Lgs 213/2004, DLgs 112/2008, Circolare Ministeriale 03/03/2005 n 8)

**Lavori in ambiente confinato e/o sospetti di inquinamento** DPR 14 settembre 2011, n.177)

Lavorazioni che espongono al rischio **amianto** (D.Lgs 81/2008, art. 259)

**Lavorazioni che espongono a rischio chimico:** esposizione a sostanze pericolose per la salute (classificate come molto tossiche, tossiche, nocive, sensibilizzanti, corrosive, irritanti, tossici per il ciclo riproduttivo, cancerogeni e mutageni) con rischio valutato NON moderato (D.Lgs 81/2008, art. 229).

**Lavorazioni che espongono a cancerogeni e mutageni** (D.Lgs 81/2008, Artt. 242-246).

## MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA SORVEGLIANZA SANITARIA (ART.41 COMMA 2 del D.Lgs 81/08)

**A) VISITA MEDICA PREVENTIVA** intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua IDONEITÀ ALLA MANSIONE SPECIFICA

**B) VISITA MEDICA PERIODICA** per controllare nel tempo lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di IDONEITÀ ALLA MANSIONE SPECIFICA

LA PERIODICITA' di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in UNA VOLTA L'ANNO

Roma, 24 ottobre 2013

Al CONSIGLIO NAZIONALE  
DELL'ORDINE DEI CONSULENTI  
DEL LAVORO



Ministero del Lavoro delle Politiche Sociali  
Partenza - Roma, 29/10/2013  
Prot. 37 / 0018671 / MA007.A001

Prot.

**Oggetto:** art. 12, D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni – *risposta al quesito relativo alla visita medica preventiva in caso di riassunzione del lavoratore dopo breve periodo di cessazione del rapporto di lavoro.*

Il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro, su proposta del Consiglio provinciale di Palermo, ha inoltrato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in merito alla corretta interpretazione dell'art. 41, comma 2, del D.Lgs. 81/2008. In particolare l'istante chiede di sapere *“se la previsione di visita medica preventiva di cui all'art. 41, comma 2, lett. a), del decreto debba ritenersi dovere operare ogni qualvolta il datore di lavoro provvede ad effettuare l'assunzione del lavoratore o se nel caso in cui vi siano assunzioni dello stesso lavoratore successive ad una interruzione del rapporto di lavoro, per mansioni uguali o sostanzialmente collegate allo stesso rischio, per il quale sia trascorso un termine breve e comunque entro la periodicità prevista dal medico competente per la visita successiva non necessita una nuova visita preventiva.”*

Al riguardo si osserva che la sorveglianza sanitaria, disciplinata dall'art. 41 del D.Lgs. n. 81/2008, è effettuata dal medico competente nei casi previsti dalla normativa vigente. In particolare l'art. 41, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 81/2008 prevede una visita medica preventiva con l'obiettivo di *“constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica”*.

Il successivo comma prevede una *“visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica”* la cui periodicità, *“qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l'anno”*.

*Commissione per gli Interpelli*

(ARTICOLO 12 DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, N. 81)


INTERPELLO N. 8/2013

Tutto ciò premesso la Commissione fornisce le seguenti indicazioni.

La Commissione ritiene che, nel caso di assunzioni successive, qualora il lavoratore sia impiegato in mansioni che lo espongono allo stesso rischio nel corso del periodo di validità della visita preventiva o della visita periodica di cui all'art. 41, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 81/2008 e comunque per un periodo non superiore ad un anno, il datore di lavoro non è tenuto ad effettuare una nuova visita preventiva, in quanto la situazione sanitaria del lavoratore risulta conosciuta dal medico competente.

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE

(Ing. Giuseppe PIEGARI)



### C) VISITA MEDICA SU RICHIESTA DEL LAVORATORE

qualora sia ritenuta dal medico competente

• CORRELATA AI RISCHI PROFESSIONALI

Oppure

• CORRELATA ALLE SUE CONDIZIONI DI SALUTE, SUSCETTIBILI DI PEGGIORAMENTO A CAUSA DELL'ATTIVITÀ LAVORATIVA SVOLTA \*

### D) VISITA MEDICA IN OCCASIONE DEL CAMBIO DELLA MANSIONE

### E) VISITA MEDICA PRECEDENTE ALLA RIPRESA DEL LAVORO,

a seguito di **ASSENZA PER MOTIVI DI SALUTE DI DURATA SUPERIORE AI SESSANTA GIORNI CONTINUATIVI**, al fine di verificare l'idoneità alla mansione.

## Analisi dei contesti e obblighi normativi settore edile

### **Articolo 21 - Disposizioni relative ai componenti dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del Codice civile e ai lavoratori autonomi**

1. I componenti dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del Codice civile, **i lavoratori autonomi** che compiono opere o servizi ai sensi dell'articolo 2222 del Codice civile, i coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, **gli artigiani** e i piccoli commercianti **devono:**

**a) utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al Titolo III;**

**b) munirsi di dispositivi di protezione individuale ed utilizzarli conformemente alle disposizioni di cui al Titolo III;**

2. I soggetti di cui al comma 1, relativamente ai rischi propri delle attività svolte e con oneri a proprio carico **hanno facoltà di:**

**a) beneficiare della sorveglianza sanitaria secondo le previsioni di cui all'articolo 41**

## Analisi dei contesti e obblighi normativi settore edile

**N.B. Soci lavoratori:** qualora esistano soci lavoratori non rientranti nella definizione di cui all'art. 21 del D.Lgs 81/08, la sorveglianza sanitaria è obbligatoria, ai sensi dell'art. 41 D.Lgs 81/08, sempre in funzione del DVR.

# IL GIUDIZIO DI IDONEITÀ ALLA MANSIONE SPECIFICA

Art.41 comma 6 del D. Lgs. 81/08

**IDONEITÀ'**

**IDONEITÀ' CON LIMITAZIONI**

*temporanea o permanente*

## **IDONEITA' CON PRESCRIZIONI**

*riguarda il lavoratore e si riferisce a particolari modalità di esecuzione delle attività lavorative e non alle operazioni che la mansione comporta.*

***temporanea o permanente***

## **INIDONEITÀ**

*totale impossibilità di eseguire la mansione, a qualunque condizione*

***temporanea o permanente***

**CONTENUTI MINIMI DELLA COMUNICAZIONE SCRITTA DEL GIUDIZIO DI IDONEITÀ ALLA MANSIONE: (all.3B D.Lgs 81/08)**

**GENERALITÀ DEL LAVORATORE**

**RAGIONE SOCIALE DELL'AZIENDA**

**REPARTO, MANSIONE E RISCHI**

**GIUDIZIO DI IDONEITÀ ALLA MANSIONE SPECIFICA**

**DATA DELLA ESPRESSIONE DEL GIUDIZIO DI IDONEITÀ**

**SCADENZA VISITA MEDICA SUCCESSIVA (periodicità)**

**FIRMA DEL MEDICO COMPETENTE**

**INFORMAZIONI SULLA POSSIBILITÀ DI RICORSO**

**DATA DI TRASMISSIONE DEL GIUDIZIO AL LAVORATORE**

**DATA DI TRASMISSIONE DEL GIUDIZIO AL DATORE DI LAVORO**

**Il medico competente esprime il proprio giudizio per iscritto dando copia del giudizio medesimo al lavoratore e al datore di lavoro.**

**Avverso il giudizio del medico competente, ... è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all'organo di vigilanza territorialmente competente (SPRESAL)**

Grazie per l'attenzione